



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 43 del 01/04/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione parcella avv. Paolo Gallo a seguito di sentenza TAR Catania n. 1646/2019, giudizio R.G. 3191/2003 - Migliorisi Salvatore c/Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022.

CON sentenza n. 1646/2019, resa in data 01.07.2019, il TAR Catania ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Migliorisi Salvatore, iscritto al n. 3191/2003 R.G., avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni derivante dall'illegittimo annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 240/1989, rilasciata per la costruzione di un motel con relativa stazione di rifornimento carburanti, a servizio della viabilità in c.da Pozzo, lungo la S.S. Pozzallo – Catania; la richiesta di risarcimento era stata avanzata per €. 896.477,03;

La rappresentanza in giudizio era stata affidata, con deliberazione di G.M. n. 659 del 19.09.2003, all'avv Paolo Gallo, con anticipo per fondo spese di €. 1136,21, oltre IVA e CPA, per un totale di €. 1.390,72.

L'ammontare della parcella è di €. 21.772,27, e così distinta: €. 14.921,50 spese di giudizio, €. 2.238,23 spese generali, €. 686,39 C.P.A., €. 3.926,15 IVA, così come richiesto con diverse note dall' avv. Paolo Gallo, da ultima

con nota prot. n. 9620 del 21.01.2020; a questa cifra bisogna detrarre l'acconto a suo tempo versato pari ad €. 1.390,72, comprensiva di IVA e CPA, e quindi corrispondere la somma di €. 20.381,54.

Si fa rilevare che la parcella è congrua in quanto rispetta i parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014; inoltre l'ufficio ha ridotto dal 30% al 10% il compenso previsto per le cause di valore superiore ad €. 520.000,00.

Si attesta, pertanto, l'obiettiva utilità della prestazione, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del TUEL in quanto è stata effettivamente prestata la difesa in giudizio a favore dell'Ente, peraltro con risultati eccellenti per l'Ente, essendo stata rigettata la richiesta di risarcimento avanzata contro il Comune.

VISTA la fattura elettronica n. 17/2020, trasmessa dal professionista in data 26.03.2020, prot. n. 33826.

CONSIDERATO che non si è potuto procedere al pagamento entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996, per incipienza del capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

CHE con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194,comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CHE con nota prot. n.12424 del 30.01.2020 il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 3395 del 13.01.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse Umane, l'elenco degli atti notificati nel 2019, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. 173.013,33;

CONSIDERATO che in data 27.02.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di "riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000, e contestuale richiesta di parere al Collegio dei revisori;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.03.2020, pubblicata in data 19.03.2020, "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale";

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza n. 1646/2019, resa in data 01.07.2019 dal TAR Catania, pronunciatisi nella causa iscritta al n. 3191/2003 R.G.. e promossa dal sig. Migliorisi Salvatore, la parcella per l'avv. Paolo Gallo, difensore incaricato dal Comune di Ragusa con la deliberazione di G.M. n. 659 del 19.09.2003, pari ad €. 21.772,27, e così distinta: €. 14.921,50 spese di giudizio, €. 2.238,23 spese generali, €. 686,39 C.P.A., €. 3.926,15 IVA, così come

richiesto con diverse note dall' avv. Paolo Gallo, da ultima con nota prot. n. 9620 del 21.01.2020; a questa cifra bisogna detrarre l'acconto a suo tempo versato pari ad €. 1.390,72, comprensiva di IVA e CPA, e quindi corrispondere la somma di €. 20.381,54, comprensiva di IVA, CPA e spese generali;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) di impegnare , in forza ed in esecuzione della sentenza n. 1646/2019, resa in data 01.07.2019 dal TAR Catania, pronunciatasi nella causa iscritta al n. 3191/2003 R.G., promossa dal sig. Migliorisi Salvatore, la parcella per l'avv. Paolo Gallo, difensore incaricato dal Comune di Ragusa con la deliberazione di G.M. n. 659 del 19.09.2003, pari ad €. 21.772,27, e così distinta: €. 14.921,50 spese di giudizio, €. 2.238,23 spese generali, €. 686,39 C.P.A., €. 3.926,15 IVA, così come richiesto con diverse note dall' avv. Paolo Gallo, da ultima con nota prot. n. 9620 del 21.01.2020; a questa cifra bisogna detrarre l'acconto a suo tempo versato pari ad €. 1.390,72, comprensiva di IVA e CPA, e quindi corrispondere la somma di €. 20.381,54, comprensiva di IVA, CPA e spese generali;

2) di imputare la somma di €. 20.381,54 al capitolo 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”; Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;

3) di liquidare la somma di €. 20.381,54 in favore dell'avv. Paolo Gallo, giusta fattura elettronica 17/2020 del 26.03.2020, con accreditamento sul c.c. bancario allo stesso intestato, meglio specificato in allegato;

4) di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 03/04/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale